

# Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni tra il 9 e il 25 luglio 2025

## Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMM.NI
<p data-bbox="151 969 276 1003"><b>C-308/25</b></p> <p data-bbox="86 1048 341 1189"><b>ITALIA (Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia)</b></p>	<p data-bbox="616 730 970 763" style="text-align: center;"><b>FISCALITÀ E DOGANE</b></p> <p data-bbox="378 808 1206 987"><b>Direttiva IVA - Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti - Società cartiere - Esclusione controversie concernenti l'IVA riscossa all'importazione e non anche quelle concernenti anche solo in parte l'IVA comunitaria ovvero prevista dal diritto UE</b></p> <p data-bbox="378 1028 1206 1133">Interpretazione dell'art. 4.3 del TUE e degli artt. 250 e 273 della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p data-bbox="378 1173 1206 1536"><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dell'istituto italiano della definizione agevolata delle liti pendenti nella misura in cui prevede, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 200, della legge di bilancio 2023, la possibilità di comporre la controversia fiscale con modalità agevolate, in deroga al regime ordinario, tramite il versamento di una determinata percentuale del debito tributario, a seconda del grado e dello stato del contenzioso, con esenzione totale dal versamento di interessi e sanzioni, escludendo però dal proprio ambito di applicazione le controversie concernenti l'IVA riscossa all'importazione.</i></p>	<p data-bbox="1286 936 1481 969" style="text-align: center;"><b>PCM - DAGL</b></p> <p data-bbox="1257 1010 1509 1043" style="text-align: center;"><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p data-bbox="1249 1084 1517 1189" style="text-align: center;"><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</b></p> <p data-bbox="1257 1229 1517 1296" style="text-align: center;"><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p>

## Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere

CAUSA	OGGETTO	AMM.NI
<p><b>C-139/25</b></p> <p><b>SPAGNA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>FISCALITÀ E DOGANE</b></p> <p><b>Libera circolazione dei capitali – Imposta sui redditi dei non residenti – Tassazione dei redditi ricavati da dividendi su azioni nel territorio di uno Stato membro – Differenza di trattamento tra i fondi residenti e i fondi non residenti – Convenzione contro la doppia imposizione Spagna-USA – Neutralità fiscale</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 63 che vieta ogni restrizione alla libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi.</p> <p><i>Dubbio se una restrizione alla libera circolazione dei capitali possa considerarsi neutralizzata quando un OIC non residente avrebbe la possibilità, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni e alla normativa del proprio paese di residenza, di detrarre l'intero surplus di imposta pagato nello Stato della fonte, anche se, di fatto, ha optato per un regime fiscale che non gli consente di sfruttare tale detrazione diretta.</i></p>	<p><b>PCM - DAE (UFF. INFRAZIONI)</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>CONSOB</b></p>
<p><b>C-187/25</b></p> <p><b>BULGARIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MERCATO INTERNO</b></p> <p><b>Energia elettrica - Tetto sui ricavi per far fronte ai prezzi energia - Poteri di fissare ulteriori tetti oltre a quello UE da parte degli Stati Membri</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia.</p> <p><i>Dubbio se il regolamento che fissa un tetto ai ricavi delle società nel settore dell'energia elettrica, consenta ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori misure di limitazione dei ricavi di mercato, tra le quali la fissazione di un tetto inferiore sui ricavi.</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</b></p> <p><b>ARERA</b></p> <p><b>AGCM</b></p> <p><b>GSE</b></p>

<p><b>C-203/25</b></p> <p><b>LITUANIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>FISCALITÀ E DOGANE</b></p> <p><b>Società madri e figlie di Stati membri diversi – Tassazione dividendi societari - Clausola antiabuso - Catena di operazioni</b></p> <p>Interpretazione della clausola antiabuso di cui all'art. 1.2 della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, nonché degli artt. 5 e 6 della medesima direttiva ai sensi dei quali gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.</p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>AGCM</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>CONSOB</b></p>
<p><b>C-209/25</b></p> <p><b>POLONIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MERCATO INTERNO</b></p> <p><b>Transazioni commerciali - Lotta ai ritardi nei pagamenti - Costi di recupero di un credito – Risarcimento - Importo forfettario – Equità</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 6.1 (“Risarcimento delle spese di recupero”) della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi del quale gli SM assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 euro come risarcimento dei costi di recupero sostenuti.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di ammettere - nell'ambito delle normative nazionali che impongono il risarcimento delle spese di recupero, per ogni singolo ritardo, anche irrisorio, in misura non inferiore a quella forfettaria di 40 euro indicata nella direttiva 2011/7 - eccezioni per ragioni di equità, rimesse alla valutazione discrezionale del giudice.</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. AGRICOLTURA SOVRANITA' ALIM. E FORESTE</b></p>
<p><b>C-222/25</b></p> <p><b>ESTONIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TUTELA DEI DATI PERSONALI</b></p> <p><b>Trattamento di dati personali da parte di un ufficio centrale di segnalazione di riciclaggio di denaro - Nozione di autorità competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali - Diniego di accesso ai propri dati personali - Distruzione dei dati</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 1 e 15, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte</p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p> <p><b>GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GPDP)</b></p>

	<p>delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità che l'eventuale trattamento di dati personali da parte di un Ufficio centrale per la segnalazione di riciclaggio di denaro possa essere qualificato come trattamento effettuato da un'autorità competente ai fini della Direttiva (UE) 2016/680, sebbene tale organismo non sia qualificabile come autorità inquirente secondo il diritto nazionale estone; dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che consente di negare all'interessato non solo l'accesso ai dati personali, ma anche la comunicazione dell'atto giuridico che giustifica tale diniego; dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che omette di informare l'interessato della possibilità di esercitare i propri diritti tramite l'autorità di controllo; dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che attribuisce poteri di restrizione in modo generico a un organismo amministrativo, in assenza di una base normativa sufficientemente chiara, precisa e prevedibile.</i></p>	
<p><b>C-223/25</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MERCATO INTERNO/FISCALITÀ E DOGANE</b></p> <p><b>Libera circolazione delle persone - Imposta sul reddito – Riduzione - Diniego detraibilità fiscale in uno Stato membro delle spese sostenute per prestazioni di servizi fornite in abitazione in Svizzera ai lavoratori dipendenti originari della Svizzera che svolgano la loro attività lavorativa in detto Stato membro</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 1, 2, 7 e 15 dell'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone.</p> <p><i>Dubbio se il diritto unionale osti a una normativa nazionale la quale prevede la concessione di una riduzione dell'imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite o eseguite presso un'abitazione solo se quest'ultima sia situata nel territorio dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, con esclusione, quindi, dell'agevolazione nell'ipotesi di lavoratori dipendenti originari della Svizzera che svolgano la loro attività lavorativa in detto Stato membro per prestazioni di servizi fornite presso la loro abitazione in Svizzera.</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE /AG. ENTRATE</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>MINISTRO FAMIGLIA NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ</b></p>
<p><b>C-225/25</b> <b>SLOVACCHIA</b></p>	<p><b>MERCATO INTERNO</b></p> <p><b>Libertà di stabilimento - Offerta pubblica di acquisto volontaria- Lancio da parte di soggetto che già detiene una partecipazione di controllo nella società emittente</b></p>	<p><b>PCM - DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p>

	<p>Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una normativa nazionale che prevede che un'offerta pubblica di acquisto volontaria possa essere lanciata anche da un soggetto che già detiene una partecipazione di controllo nella società emittente.</i></p>	<p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>AGCM</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>CONSOB</b></p>
<p><b>C-229/25</b></p> <p><b>SPAGNA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b></p> <p><b>Contratto di godimento di immobile ad uso turistico - Nullità del contratto - Prescrizione dell'azione di restituzione del prezzo contrattuale - Prescrizione dell'azione volta ad ottenere la quota del prezzo contrattuale per pagamenti anticipati - Decorrenza</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, e della direttiva 2008/122/CE, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, alla luce della giurisprudenza della CGUE relativa al principio di effettività del diritto UE.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina, come quella spagnola, che, nell'ambito di un contratto di godimento di immobile ad uso turistico, faccia decorrere il termine prescrizione delle azioni di restituzione dal momento della conclusione del contratto e quello delle azioni volte ad ottenere la quota del prezzo contrattuale per pagamenti anticipati dal momento in cui sono stati effettuati i pagamenti vietati.</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE /AG. ENTRATE</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. TURISMO</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>AGCM</b></p>
<p><b>C-234/25</b></p> <p><b>AUSTRIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TUTELA DEI CONSUMATORI /CONCORRENZA COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</b></p> <p><b>Nozione di fornitura di contenuto digitale e di servizio digitale - Offerta di servizi di streaming tramite server - Accesso da parte dei clienti da terminale tramite link o applicazione – Visione via Internet sia live sia on demand - Possibilità di scaricare i contenuti digitali con salvataggio su propria memoria - Sottoscrizione abbonamento e diritto di recesso</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 16, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 2, n. 11, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.</p>	<p><b>PCM - DIE</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MINISTRO SPORT E GIOVANI</b></p>

	<p><i>Dubbio sulla nozione di fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale in relazione ad un' offerta di servizi di streaming, in cui il contenuto digitale messo a disposizione per la visione è collocato su un server al quale i clienti accedono tramite un link o un'applicazione sul proprio terminale, potendo così procedere via Internet alla visione dei programmi inclusi nel proprio abbonamento sia «live» sia «on demand- oppure, in alternativa, scaricando i contenuti digitali e salvandoli su una propria memoria e potendo procedere alla loro visione una tantum entro 48 ore, indipendentemente dall'accesso on-line.</i></p>	<p><b>AGCM</b></p> <p><b>AGCOM</b></p> <p><b>GPDP</b></p>
<p><b>C-241/25</b></p> <p><b>SVEZIA</b></p>	<p><b>MERCATO INTERNO/FISCALITÀ E DOGANE</b></p> <p><b>Libera circolazione di capitali - Società di uno Stato membro (Francia) detentrici di azioni in talune società per azioni con sede in altro Stato membro (Svezia) - Imposta sui dividendi di società per azioni - Diritto a rimborso della ritenuta alla fonte per società in perdita – Rigetto</b></p> <p>Interpretazione art. 63 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se una norma interna che impone alle società non residenti di dimostrare la situazione di perdita mediante il ricalcolo del proprio imponibile nonostante affermi di trovarsi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società residente in perdita, sia compatibile con l'art.63 del TFUE che sancisce la libera circolazione dei capitali; dubbio se uno Stato membro, al momento di determinare se una società, non residente e soggetta a tassazione consolidata, si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società residente in perdita, possa esigere che sia preso in considerazione il risultato imponibile del gruppo fiscale nel suo complesso e dubbio se su tale risposta possa incidere il fatto che lo Stato, non disponga di norme in materia di tassazione consolidata, quanto piuttosto di norme relative ai trasferimenti infragruppo che in alcuni casi consentono una compensazione dei risultati imponibili all'interno del gruppo.</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p>
<p><b>C-242/25</b></p> <p><b>LETTONIA</b></p>	<p><b>DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI</b></p> <p><b>Legge nazionale che istituisce un meccanismo di sostegno ai debitori di mutui ipotecari - Obbligo di consultazione della BCE</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 127.4 TFUE che impone alle autorità nazionali di consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, con particolare attenzione agli effetti dell'eventuale inottemperanza a quest'obbligo.</p> <p><i>Dubbio se l'obbligo di consultazione della Banca centrale europea in tempo utile da parte dell'autorità di uno Stato membro è adempiuto quando il Parlamento di uno Stato membro</i></p>	<p><b>PCM - DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MINISTRO FAMIGLIA NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ</b></p>

	<p><i>adotta una legge prima di ricevere il parere della BCE, ma esiste una procedura nell'ambito della quale tale legge può essere oggetto di un secondo esame da parte del Parlamento prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore.</i></p>	<p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>AGCM</b></p>
<p><b>C-249/25</b></p> <p><b>PAESI BASSI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b></p> <p><b>Protezione temporanea e protezione internazionale - Sospensione dell'esame di una domanda di protezione internazionale di una persona beneficiaria della protezione temporanea per l'intera durata di tale protezione - Decorrenza dei termini per la decisione sulla domanda di protezione internazionale</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, e dell'articolo 31 della direttiva 2013/32/UE, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.</p> <p><i>Dubbio se uno Stato membro possa sospendere l'esame di una domanda di protezione internazionale di una persona beneficiaria della protezione temporanea per l'intera durata di tale protezione e se i termini per la decisione sulla domanda di protezione internazionale debbano iniziare o riprendere a decorrere soltanto dopo la scadenza del periodo di protezione temporanea.</i></p>	<p><b>PCM - DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p>
<p><b>C-250/25</b></p> <p><b>UNGHERIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b></p> <p><b>Intelligenza artificiale generativa e diritto d'autore nel campo dell'informazione - Diritti sulle pubblicazioni - Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online – Nozioni di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico – Visualizzazione di contenuti giornalistici nelle risposte di un chatbot LLM – Utilizzo di contenuti giornalistici per addestrare un chatbot LLM</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 15.1 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e dell'art. 3.2 della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.</p> <p><i>Dubbio sulla qualificazione del contenuto redazionale ricavabile attraverso le risposte fornite dai servizi di un chatbot basato su un «Large Language Model», nonché dei dati comunicati sulla base di un contenuto redazionale ricavabile attraverso i risultati di una ricerca.</i></p>	<p><b>PCM - DIE</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. CULTURA</b></p> <p><b>AGCOM</b></p> <p><b>AGCM</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>T-224/25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UNGHERIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>FISCALITÀ E DOGANE</b></p> <p><b>Merci - Valore in dogana – Determinazione - Parametro fondato su valore di transazione - Legittimità</b></p> <p>Interpretazione del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione articoli 15, 70, 74, 163 e 188 e interpretazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, articoli 129, 140 e 144.</p> <p><i>Dubbio se, ai sensi del codice doganale, il rappresentante doganale debba essere in possesso anche della documentazione relativa allo svolgimento della transazione commerciale; dubbio se, ai sensi del regolamento di esecuzione, in caso di importazione di merci alla rinfusa e senza caratteristiche individuali o specifiche, le autorità doganali possano basare il proprio fondato dubbio sul fatto che il rappresentante doganale indiretto non abbia fornito affidabili prove documentali dell'effettivo pagamento del prezzo di vendita, nonostante gli fosse stato richiesto.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN ECONOMIA E FINANZE/AG. DOGANE E MONOPOLI/ AG. ENTRATE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>T-233/25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ROMANIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>FISCALITÀ E DOGANE</b></p> <p><b>Direttiva IVA – Subappalto - Cessione di crediti tra l'appaltatore e il subappaltatore - Credito del subappaltatore nei confronti del beneficiario finale dei lavori - Applicazione della rettifica della base imponibile IVA da parte del subappaltatore cessionario</b></p> <p>Interpretazione direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: articolo 2, paragrafo 1, articolo 9 paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 1, articolo 25, lettera a), e articoli 62, 63, 73, 78, 90, 185 e 273.</p> <p><i>Dubbio se la riduzione della base imponibile prevista dall'art.90 della direttiva 112/06 possa applicarsi anche qualora, in caso di cessione del credito, l'inadempiente risulti debitore ceduto).</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AGCM</b></p>